Aderente all'Unione Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia
Tel. 081/2232280 – 081/5511318 - 081/2142181 (fax)
e-mail: camerapenale@gmail.com
www.napoli.camerepenali.it

Negli scorsi giorni, gli organi di stampa hanno pubblicizzato la notizia relativa all'annullamento – da parte del Tribunale del Riesame di Napoli – di una ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli. Tale conclusione troverebbe la propria giustificazione nel fatto che il provvedimento genetico della cautela costituiva una mera riproduzione – priva di qualsivoglia vaglio critico da parte dell'organo giurisdizionale – della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica a norma dell'art. 291 c.p.p.

In altri termini, il Giudice, lungi dal procedere ad analizzare il materiale probatorio trasmesso a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, si sarebbe limitato ad una riproduzione, capoverso per capoverso (*rectius*: procedendo ad eseguire un copia-incolla), delle argomentazioni dedotte dal P.M. Ciò ha indotto il Tribunale del Riesame a ritenere che l'ordinanza fosse priva di alcuna motivazione in ordine agli elementi di prova che ne giustificavano l'applicazione ed, in quanto tale, passibile di essere annullata a norma dell'art. 292 c.p.p..

Quello di recente alla ribalta delle cronache giudiziarie è, purtroppo, soltanto l'ultimo di una serie di episodi simili, in relazione ai quali

l'organo giurisdizionale, cui la Costituzione della Repubblica ed il Codice di rito attribuiscono in via esclusiva il potere di incidere sul diritto di libertà del cittadino, ha, in buona sostanza, omesso di esercitare il proprio doveroso controllo, limitandosi a delibare acriticamente le richieste e le argomentazioni dell'organo inquirente.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame, viceversa, deve essere salutato alla stregua di una vera e propria novità, in quanto, solo raramente l'organo collegiale si è persuaso ad annullare simili provvedimenti, invece di integrarne la acritica motivazione mediante il ricorso ai poteri conferitigli dall'art. 309 comma 9 c.p.p.

Va, tuttavia, segnalato che la sovente ricorrenza di "*motivazioni copia-incolla*" – poste a base di ordinanze genetiche di una misura cautelare - inducono obbligatoriamente a ritenere che quello in parola non sia un episodio isolato, presumibilmente riconducibile ad una "*disattenzione*" del singolo, ma un vero e proprio allarmate fenomeno consistente in una prassi giudiziaria cui, taluni Uffici GIP, fanno talvolta ricorso.

Né i notevoli carichi di lavoro, cui sono obbiettivamente sottoposti tali Uffici, possono legittimare il ricorso a tale deviante prassi giudiziaria, giustificando, in qualche modo, l'operato dei singoli giudici. Non v'è dubbio, infatti, che, a prescindere dal numero di fascicoli in relazione ai quali il singolo GIP sia chiamato a svolgere le funzioni giurisdizionali, sia assolutamente necessario che egli eserciti, in maniera sufficiente ed esaustiva, il proprio vaglio critico all'esito di un'attenta analisi del materiale probatorio sottoposto alla sua

attenzione; e ciò anche a discapito della celere trattazione dei singoli procedimenti.

Diversamente, si corre il rischio che le consuetudini, prepotentemente invalse negli uffici giudiziari, trasformino radicalmente il ruolo del GIP nel processo penale: egli, non più espressione del potere giurisdizionale da svolgere nella fase delle indagini preliminari, si limiterebbe, in buona sostanza, ad esercitare il ruolo di pubblico ufficiale cui sono attribuite funzioni notarili volte a delibare l'operato e le richieste provenienti dalla Procura della Repubblica.

Nella consapevolezza che una simile eventualità, oltre a snaturare la figura del GIP all'interno del sistema processuale disegnato dal Legislatore, costituisca un grave *vulnus* per le garanzie dei cittadini indagati o imputati, la Giunta della Camera Penale di Napoli stigmatizza il ricorso alla tecnica del copia-incolla, augurandosi che il recente provvedimento del Tribunale del Riesame segni l'inizio di una nuova fase in cui le prassi giudiziarie in parola siano definitivamente accantonate.

Appare evidente, in ogni caso, come siffatte vicende disvelino anche un problema di natura 'culturale' alla radice del controllo giurisdizionale, così come già evidenziato anche dal Presidente della Camera Penale di Napoli – Avv. Domenico Ciruzzi - che, chiamato ad esprimere la propria opinione sul tema, ha nell'immediatezza dichiarato: *"a far venire meno lo spirito critico è spesso la moderna formazione culturale dei magistrati (e non solo) sempre meno intrisi di cultura umanistica e sempre più tecnologicamente iper –*

specializzati: alcuni mostrano difficoltà a comprendere i processi causativi e non appaiono allenati all'analisi accurata. Danno per vero tutto quel che un'autorità propone, senza più leggere in chiave critica il dato accusatorio... . Ma c'è di peggio: anche i p.m., oberati di lavoro, spesso finiscono per fidarsi di quel che ha accertato un maresciallo di pubblica sicurezza o il capitano dei carabinieri di turno. Succede che un dato accusatorio, scarabocchiato su un brogliaccio da un giovane sottoufficiale, può arrivare dritto senza filtri o esami critici. Insomma: in gioco c'è un drammatico problema di qualità della democrazia del processo".

Concetti analoghi in tema di formazione sono stati, altresì, espressi anche dal I Presidente della Corte di Cassazione – Dott. Lupo -, dal Procuratore Capo di Napoli – Dott. Lepore – e dall'ex Procuratore Generale – Dott. Galgano -.

La Camera Penale di Napoli ritiene, pertanto, doveroso segnalare l'opportunità che su simili questioni si apra un dibattito costruttivo con i Capi degli Uffici Giudiziari interessati da siffatta problematica (il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ufficio GIP ed il Presidente del Tribunale del Riesame).

La Giunta della Camera Penale di Napoli